

9/05

COMUNE DI RIBERA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL
CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER
TELEFONIA MOBILE PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 9 DEL 15/02/2005

(Emendamento in grassetto).

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ART. 1 – FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 – PIANO URBANISTICO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 5 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 6 – AREE SENSIBILI	6
ART. 7 – INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	7
ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
ART. 9 – CATASTO DEGLI IMPIANTI	7
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI	8
ART. 11 – DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI	8
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE TECNICA	9
ART. 13 – OBIETTIVI DI QUALITA' – RISANAMENTO	9
ART. 14 – RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	10
ART. 15 – ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
ART. 16 – RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE	11
ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	11
ART. 18 – SANZIONI	12
ART. 19 – ESECUTIVITA'	12

Capo I - Ambito di applicazione e finalità

ART. 1 – FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

il presente Regolamento è redatto ai sensi:

- dell'art. 8 comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro";
- de/ D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." di seguito "Decreto Attuativo";
- del D.L.vo 259 del 01/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito "Codice";
- delle Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" del settembre 1999;

al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "impianti". Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti mobili.

Nell'ambito del procedimento in materia edilizia ed urbanistica disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è soggetto ad autorizzazione edilizia o, ricorrendo le condizioni in seguito specificate, ai sensi del Capo V del Codice, a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita in tutte le zone del territorio comunale con esclusione e con le limitazioni previste per le aree particolarmente sensibili come definite nel seguito nonché con i limiti indicati dall'art. 5 lettera a) e b).

Gli impianti non sono soggetti al rispetto degli indici di piano regolatore relativi all'edificabilità fondiaria ed all'altezza massima dei fabbricati, trattandosi di impianti che non sono equiparati alle costruzioni in senso stretto.

Fatto salvo l'obbligo dell'osservanza delle limitazioni di cui al successivo art.5, al di fuori delle stesse gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsti per le varie zone di piano. Gli impianti sono comunque soggetti al rispetto delle distanze disciplinate dagli artt. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle succitate disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed

integrazioni;

- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs. vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 23 maggio 1982 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n.109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;
- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. ed integrazioni;
- Legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica: ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art 1 il Comune persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
- b) Tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) Dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
- d) Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità stabiliti dalla *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

e) Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

f) Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e la promozione di incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti del settore;

g) Garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 8 della *Legge Quadro*, dell'Allegato C del D.M. 381/1998 e delle "Linee-guida" applicative dello stesso decreto ministeriale.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione di stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un edificio o manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra o ad un edificio o manufatto (impianti mobili);

b) modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia é considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;

c) unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell'Allegato 'A' al DM 381/98;

d) c.e.m.: campo elettromagnetico;

e) soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

f) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. Considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1 c.1 lett.a) della L.36/2001;

h) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1 c. 1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

i) obiettivi di qualità:

i.1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle

migliori tecnologie disponibili;

i.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

j) risanamento: adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;

k) Ufficio Comunale competente: Ufficio Tecnico – III[^] Dipartimento;

l) N.O.: nulla osta;

m) art.: articolo; c.: comma; lett.: lettera;

Capo II - Localizzazione degli impianti

ART. 4 – PIANO URBANISTICO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Con apposita variante al Piano Regolatore Generale Vigente saranno adottate le norme finalizzate alla regolamentazione degli impianti rice-trasmittenti per la telefonia mobile. Ciò al fine di evitare che in assenza di specifica disciplina, gli impianti si diffondano sul territorio comunale in maniera casuale e disorganica, senza alcuna regola sia urbanistica che di tutela dell'immagine dell'ambiente e della salute pubblica, che può produrre una proliferazione caotica di impianti sul territorio con conseguente aumento del grado di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'alterazione sia delle zone urbanizzate che del territorio aperto. Va controllato, quindi, il corretto inserimento ambientale delle antenne di cui va disciplinata la permanenza e il monitoraggio.

Al fine della redazione di una proposta di variante al P.R.G., l'A.C. darà incarico per l'elaborazione di un adeguato studio tecnico.

Gli strumenti, il percorso per la definizione della variante e l'individuazione dei siti per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile andranno concordati e costruiti insieme all'AUSL, all'ARPA ed agli stessi gestori, coniugando le esigenze di questi ultimi con quelle proprie di un'Amministrazione pubblica di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia del territorio.

ART. 5 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, sono i seguenti:

1. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;

2. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

3. Aree di rispetto cimiteriale;

4. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamente non compatibili e con i seguenti vincoli: adeguata distanza da scuole, ospedali, asili, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, uffici pubblici, aree di particolare densità abitativa in misura sufficiente a garantire che nei recettori sensibili il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo e comunque al di sotto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 comma 1 del *Decreto Attuativo*.

Gli impianti radioelettrici devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

I proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio destinato alla tutela ambientale.

Gli impianti devono essere localizzati in postazioni tali che il campo elettrico, misurato all'interno delle aree sensibili non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4 comma 1 del *Decreto Attuativo*.

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa statale.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali, ad esempio, l'illuminazione pubblica, la telefonia cellulare, ecc.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interraste degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Per gli impianti ubicati in aree già occupate da immobili deve essere prodotta opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico secondo la normativa vigente.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già accessibili;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;

c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione.

ART. 6 - AREE SENSIBILI

Il presente regolamento, ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto dei criteri generali contenuti nella *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, individua due tipi di aree sensibili:

a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti.

b) aree di particolare densità abitativa o aree intensamente frequentate di cui agli artt. 3 e 4 del *Decreto Attuativo*.

Si intendono per "aree di particolare densità abitativa" quelle aree dove la gente vive, lavora o studia per oltre 4 ore al giorno. Sono comunque da considerare tali tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, asili, scuole, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne quali balconi, terrazzi, aree verdi attrezzate, giardini e cortili, e negli altri casi in cui sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo, non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata, e comunque ricorrente.

Si intendono per "aree intensamente frequentate" quelle aree individuate dall'art. 4 comma 2 del *Decreto Attuativo*.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Con apposita cartografia comunale, da allegare alla variante allo strumento urbanistico di cui all'art. 4 del presente regolamento, il Comune individua le aree sensibili di tipo a) e di tipo b), nonché localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore. La cartografia viene costantemente aggiornata e fa parte integrante del catasto comunale degli impianti radioelettrici di cui al successivo articolo.

ART. 8 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del parere tecnico dell'ARPA Provinciale e congiuntamente al gestore richiedente, valuta ed autorizza la migliore localizzazione per la installazione di nuovi impianti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente Capo, nell'ambito di quanto previsto dallo strumento urbanistico di cui al precedente art. 4.

Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione, ciascun Gestore presenta al Comune un Programma triennale delle installazioni fisse da realizzare nel periodo considerato.

Per l'esame dei Programmi viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) coordinato dal Dirigente o da un Funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo delegato e formato da due tecnici dell'U.T.C., da un Funzionario dell'ARPA Provinciale e da un funzionario dell'AUSL. Il GTV elabora, in appositi verbali, l'esito della valutazione dei Programmi ed esprime il proprio parere motivato sul rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo art.10 richiedendo, eventualmente, ai Gestori modifiche ed integrazioni agli stessi Programmi.

ART. 9 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

L'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'ARPA provinciale impongono ai gestori di trasmettere all'ARPA Regionale i dati elencati all'art. 2 "Obblighi del Gestore" di cui al protocollo di intesa sottoscritto dall'ARPA Regionale e dai gestori di impianti fonti di emissioni elettromagnetiche in data 25.02.2003 che si allega sub "B".

E' istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale un catasto degli impianti radio elettrici esistenti nel territorio comunale. A tal fine il suddetto Ufficio provvederà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a richiedere ai gestori delle installazioni di stazioni radio base già esistenti l'iscrizione di ogni impianto, anche se non funzionante, presso il catasto di cui al precedente comma; i gestori dovranno provvedere a tale iscrizione nel termine di tre mesi dalla richiesta. In caso di inottemperanza, il Comune, previa diffida, provvederà a comminare una sanzione pecuniaria per somma non superiore a 500 Euro, e in caso di perdurante inottemperanza provvederà, previa ulteriore diffida, a revocare tutte le autorizzazioni rilasciate al medesimo gestore.

Capo III - Procedimenti autorizzativi

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI

Le disposizioni del presente Capo sono regolate dalla normativa nazionale, ai sensi degli artt. 86-93 Capo V del Codice.

ART. 11 - DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione alla installazione o alla modifica degli impianti deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art. 10, gli estremi della concessione o della autorizzazione edilizia precedentemente concessa, di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le vigenti leggi statali e regionali nonché dei pareri dell'ARPA Provinciale o della A.U.S.L. e della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

L'istanza di autorizzazione è presentata dai soggetti a tale fine abilitati tramite modulistica conforme al modello di cui al punto A dell'allegato n. 13 del Codice. Se applicabile ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, la DIA è presentata dai soggetti a tal fine abilitati tramite modulistica conforme al modello di cui al punto B dell'allegato n. 13 del Codice. Al momento della presentazione della domanda o DIA, l'ufficio comunale competente indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

In caso di mancata emissione di un motivato provvedimento negativo, con il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza si forma il silenzio-assenso, sempre che il suddetto termine non sia stato interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa formalizzata entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Il nuovo termine decorrerà dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Il diniego dovrà essere formalmente espresso nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 87, comma 6 del Codice.

Il termine per l'inizio effettivo dei lavori di installazione degli impianti non può superare i dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione o dalla formazione del relativo diritto per silenzio-assenso.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o DIA da redigere su apposito modello conforme agli stampati in Allegato:

a) Relazione di valutazione preventiva dei velli di campo elettromagnetici relativa all'impianto medesimo, corredata dal necessario parere, e del parere della sezione provinciale ARPA della A.U.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPESL sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento dalla quale risulti: (a) che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano contenute entro gli obiettivi di qualità indicati nel presente regolamento e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto: (b) l'intensità del campo elettromagnetico

preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle 2 fasce orarie di maggior traffico telefonico. La Relazione di valutazione preventiva, deve essere corredata di tutte le informazioni riferite nell' Allegato 'A' parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, insieme alla potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; la direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; le dimensioni degli elementi irradianti. Tale relazione di valutazione preventiva deve essere presentata anche nel caso in cui si operi su impianti esistenti anche solo con modeste modifiche ai sistemi radianti degli impianti esistenti;

b) Cartografia in scala 1:2.000 e 1:5.000 della zona interessata;

c) Planimetrie corredate da dettagliata descrizione dette aree sensibili (civile abitazione uffici, ecc.) comprese in un raggio massimo di 300 m;

d) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;

e) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;

f) Estratto del Piano Regolatore vigente dell'area interessata;

g) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;

h) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i abilitato/i con l'indicazione di: titolo di studio, piano di studi, eventuali specializzazioni o titoli, iscrizione ad albo professionale;

i) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento «Fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali.

j) Misure per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori.

k) Contratto di locazione o titolo di proprietà completo dei relativi allegati.

La documentazione cartacea deve essere accompagnata da quella su supporto informatico

ART. 13 - OBIETTIVI DI QUALITÀ' – RISANAMENTO

Il Comune si prefigge, per le proprie competenze, lo scopo di perseguire nel più breve tempo possibile una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili. Nelle aree sensibili di tipo b) di cui all'art. 6 del presente regolamento, per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità che verranno stabiliti dagli Enti competenti in accordo alla *Legge Quadro*.

ART. 14- RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della Legge Quadro e del D.M. 381/98.

Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA o della A.U.S.L. ed eventualmente dell'ISPESL, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal *Decreto Attuativo*, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dal *Decreto Attuativo* nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C) dello stesso *Decreto Attuativo* e nelle "linee guida" applicative del D.M. 381/98.

Dopo l'approvazione della Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale Vigente di cui al precedente art. 4, gli impianti già esistenti non corrispondenti al presente Regolamento o ricadenti in zone non conformi ovvero nelle "aree sensibili" di cui al precedente art. 6 dovranno essere **delocalizzati negli appositi siti individuati** entro un anno dalla apposita richiesta avanzata dal Comune ai gestori interessati.

Le azioni volte alla riconduzione degli impianti ai limiti e valori stabiliti dal *Decreto Attuativo* nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C) dello stesso *Decreto Attuativo* e nelle "linee guida" applicative del D.M. 381/98, sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili a destinazione residenziale dove non è consentita la localizzazione ai sensi del presente Regolamento comunale.
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti e dei valori normativamente prescritti nonché degli obiettivi di qualità attraverso le azioni di risanamento.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, di cui all'art. 6 bis, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

Capo IV - Controlli e sanzioni

ART. 15 - ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il gestore degli impianti autorizzati dovrà comunicare, non oltre 30 giorni l'avvio degli stessi, la data di attivazione dell'impianto sia all'Ufficio Tecnico del Comune, sia al Dipartimento provinciale dell'ARPA, al fine di consentire all'Ente preposto (ARPA Provinciale) i controlli ad impianto attivo secondo le competenze assegnate dalla Legge Quadro.

I risultati delle misurazioni dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 1.500.000 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 10- tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente ai sopraindicato termine di un anno.

Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

ART. 17 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA, della A.U.S.L. ed, eventualmente, dell'ISPESL, in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 14 della *Legge Quadro*.

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano l'articolo 15 della Legge Quadro e l'art. 213 del *Codice*.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli iniziali all'attivazione degli impianti e periodici, con cadenza almeno biennale, effettuati di norma dalla sezione provinciale ARPA su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 il Comune sollecita gli Enti incaricati della funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti radioelettrici anche attraverso una rete di centraline utilizzate dagli organismi preposti al controllo ambientale ai fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto *Attuativo*.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

In caso di superamento dei limiti e dei valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto *Attuativo*, il Comune impone ai gestori l'obbligo di riconduzione immediata al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale e regionale.

Il Comune, tramite il proprio Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi anche degli Enti preposti agli specifici controlli, controlla altresì l'avvenuta adozione a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

ART. 18 – SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza dell'art. 15 della *Legge Quadro* e dell'art. 214 del *Codice*. Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art 16 della Legge n 689 del 24/11/1981.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal Decreto *Attuativo*, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla *Legge Quadro*. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla *Legge Quadro* ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Per le violazioni del presente Regolamento, qualora le stesse non siano previste e disciplinate da disposizioni di Legge o regolamentari, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art 6 bis

del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del pagamento di una somma non superiore a 500 Euro.

ART. 19 - ESECUTIVITA'.

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI.

- 1) Caratteristiche tecniche dell'impianto stesso (numero settori, numero portanti di esercizio, max. potenza di esercizio e max per singola portante, perdite del sistema, frequenze di esercizio, modelli, caratteristiche e diagrammi di irradiazione delle antenne impiegate, tilt meccanico e/o elettrico delle antenne, ecc.);
- 2) Planimetrie dell'impianto in scala 1:100 o 1:150, dove risulti chiaramente la quota di rispetto ai suolo della base delle antenne;
- 3) Due cartografie chiare e leggibili, una in scala 1:2000 e una in scala 1:5000 della zona interessata dal nuovo insediamento;
- 4) Caratteristiche fisiche (altezza massima, differenza di quota rispetto alle antenne da installare) e destinazione d'uso (civile abitazione, uffici, ecc) di tutti gli edifici compresi in un raggio di 300 mt. dal punto di posa in opera dell'impianto da realizzare;
- 5) Relazione tecnica realizzata dal gestore o da terze parti per conto dello stesso riportante le valutazioni teoriche dei valori di campo elettrico riscontrabili nei punti di particolare interesse nei pressi dell'impianto di nuova realizzazione;
- 6) Indicazione su cartina topografica l'eventuale esistenza nel raggio di 700 metri del sito prescelto per l'impianto da autorizzare di stazioni radio base per telefonia cellulare di proprietà di altri gestori e altre antenne radio trasmettenti (radio, tv, ponti radio, ecc).

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
ENTI GESTORI DI IMPIANTI FONTE DI EMISSIONI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
E
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA SICILIA
AI FINI DELL'ISTITUZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO REGIONALE
DELLE SORGENTI FISSE DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.

Il giorno 25 febbraio 2003 in Palermo:

tra

La società (Gestore), che gestisce sul territorio nazionale servizi di telefonia cellulare,

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (di seguito denominata ARPA Sicilia) (P.IVA 05086340824) con sede in Palermo via Ugo La Malfa 169 in persona del Direttore Generale Ing. Sergio Marino nato a Palermo il 18.07.1953, domiciliato per la carica presso la sede della sopra notata Agenzia.

VISTO

- Il D.M. 10 settembre 1998 n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", che fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle teleradiocomunicazioni nell'intervallo di frequenze compreso tra 100 kHz e 300 GHz;
- l'art. 8 comma 1, lettera d), della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", che prevede, la realizzazione in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c della stessa norma, di un catasto regionale delle sorgenti-fisse dei campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- la L.R. n. 6 del 3 maggio 2001 che istituisce in Sicilia l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) e che assegna ad essa i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) di cui all'art. 1 del Decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'azione b.2.3) della misura 1.01 del Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 che prevede da parte dell'ARPA Sicilia la realizzazione del censimento delle fonti di emissioni di campi elettromagnetici;
- il Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la

modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

CONSIDERATO

- Che in mancanza di una specifica normativa regionale in materia, l'Amministrazione ha l'esigenza di attuare le necessarie azioni di monitoraggio ed armonizzazione delle sorgenti di telecomunicazione, dotandosi di uno strumento di conoscenza e supporto alle decisioni;
- Che l'utilizzo del suddetto strumento consentirà, nel momento in cui sarà popolata la banca dati dello stesso, di avere una puntuale conoscenza della distribuzione dei c.e.m. sul territorio, attraverso la georeferenziazione degli impianti e l'utilizzo di modelli di previsione dei livelli di campo elettromagnetico generato dagli stessi;
- Che al fine della corretta gestione delle azioni di governo del territorio è opportuno integrare i dati sugli impianti esistenti, con quelli relativi ai piani di sviluppo delle reti di telecomunicazione;
- Che è necessario garantire la rigorosa applicazione del citato Decreto 381/98, con particolare attenzione agli aspetti di verifica del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela;
- Che è necessario, attuare tutte le procedure utili a garantire la corretta informazione della popolazione, al fine di assicurare ai cittadini un'informazione quanto più possibile oggettiva;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la società (Gestore), ed A.R.P.A. Sicilia si conviene di stipulare il presente protocollo d'intesa, di cui le premesse costituiscono parte integrante, finalizzato alla istituzione del catasto regionale delle sorgenti ed avente i seguenti obiettivi:

- conoscenza dei valori di livello di campo elettromagnetico presenti sul territorio, finalizzata ad ottimizzare le attività di controllo e vigilanza proprie dell'A.R.P.A.; le informazioni acquisite consentiranno una razionale programmazione delle attività di controllo ed una risposta organica alla domanda da parte dell'utenza di controlli 'puntuali';
- effettuazione da parte dell'A.R.P.A. tramite l'utilizzo di modelli previsionali, di valutazioni preventive sulla recettività ambientale;
- redazione di carte tematiche rappresentanti le mappe di isointensità del campo elettrico sul territorio;
- valutazioni preventive dell'efficacia di azioni di risanamento;

- disegno temporale delle variazioni di livello di c.e.m. nel territorio ed esposizione della popolazione a supporto di studi di tipo epidemiologico, che aiutino a meglio comprendere la relazione tra c.e.m., esposizione ed effetti sulla salute.
- diffusione delle informazioni riguardanti esclusivamente la distribuzione dei valori reali di c.e.m. nel territorio, evitando di diffondere altro tipo di informazioni concernenti le infrastrutture di proprietà degli Enti Gestori.

ART. 2 OBBLIGHI DEL GESTORE

L'Ente gestore degli impianti di telecomunicazioni per la telefonia mobile fornirà le informazioni relative agli impianti installati¹, al fine di completare il catasto delle sorgenti.

In particolare si impegnano a trasmettere all'A.R.P.A. i seguenti dati:

Dati Gestore

- Tipologia (emittente, tel. cellulare, ecc.)
- Proprietario - Legale rappresentante

Dati sito

- Indirizzo
- Quota s.l.m.
- Coordinate Gauss/Boaga (X e Y) o UTM
- Codice identificativo del sito

Dati sorgente relativi a ciascuna antenna

- Coordinate Gauss / Boaga (X e Y) o UTM di localizzazione dei centri elettrici del sistema radiante (del sito);
- Altezza da terra del centro elettrico dell'antenna in metri;
- Numero di portanti con potenza al connettore dell'antenna;
- Numero di portanti di progetto e utilizzati;
- Tilt meccanico di progetto dell'antenna in gradi rispetto all'orizzontale;
- Tilt elettrico di progetto;
- Orientamento dell'antenna in gradi rispetto a nord nella direzione di massimo irraggiamento;
- Modello di antenna utilizzato con specifica delle seguenti caratteristiche (Es. ETEL 26, KATHREIN K72 314);
- Lunghezza dell'antenna in metri
- Guadagno decimale dell'antenna relativo nella direzione di massimo irraggiamento;
- Gamma di frequenza di trasmissione dell'antenna in MHz;
- Diagramma di attenuazione orizzontale e verticale dell'antenna specificato per ogni grado da 0 a 359 gradi, con attenuazioni in potenza del segnale irradiato;
- Polarizzazione;

Le informazioni sopraelencate verranno trasmesse all'A.R.P.A. su supporto informatico.

ART 3 OBBLIGHI DI ARPA SICILIA

¹ si precisa che al fine della formazione ed aggiornamento del catasto, gli impianti posti su carrello, a qualunque titolo eserciti sono equiparati agli impianti fissi.

L'A.R.P.A. Sicilia gestisce i dati acquisiti dagli Enti Gestori per le finalità istituzionali di cui all'art. 1 del presente protocollo d'intesa, le stesse informazioni saranno trattate tutelando le esigenze di riservatezza di cui al successivo art. 5.

L'ARPA Sicilia si impegna a richiedere i dati necessari al censimento delle sorgenti, utili alla formazione del catasto regionale, in maniera omogenea rispetto a quelli previsti per la formazione del catasto nazionale.

ART. 4 MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Al fine della costituzione e dell'aggiornamento del catasto regionale la collaborazione tra le parti prevede la trasmissione da parte dell' Ente gestore, delle informazioni di cui sopra tramite l'invio su supporto informatico (cd, floppy disk) con apposito formato elettronico che verrà fornito dall'A.R.P.A..

L'Ente gestore produrrà periodicamente la documentazione di cui al punto precedente con frequenza trimestrale.

L' A.R.P.A. Sicilia ha in programma di dotarsi di un applicativo Web che consentirà l'accesso diretto tramite password degli Enti gestori i quali avranno la possibilità di aggiornare i dati contenuti nella banca dati centralizzata del catasto delle sorgenti.

Inoltre gli Enti Gestori potranno consultare i dati del fondo di c.e.m. teorico.

ART. 5 RISERVATEZZA DEI DATI

L'A.R.P.A. Sicilia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, di cui l'informazione della popolazione è parte integrante, avrà cura di mantenere la riservatezza dei dati forniti dagli Enti gestori, informando la popolazione esclusivamente sui valori di campo elettromagnetico.

Non verranno pubblicizzati i dati riguardanti la proprietà e le caratteristiche tecniche dell'impianto.

Ai sensi della normativa vigente sulla tutela della privacy, verranno tutelate le informazioni personali relative ai responsabili e legali rappresentanti.

Il presente protocollo d'intesa viene letto, approvato e sottoscritto.

Per A.R.P.A. Sicilia
Il Direttore Generale
(Ing. Sergio Marino)

Per (Gestore),
.....